

**CONSORZIO SOCIETÀ' DELLA SALUTE
AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE
SCRITTURA PRIVATA DIGITALE**

**Il presente contratto sottoscritto mediante firma elettronica dai contraenti assume validità e decorrenza dalla apposizione della sottoscrizione del Direttore della Società della Salute
Contratto per affidamento diretto di un progetto di collaborazione rivolto ad attività psicologica
in ambito tutela minori territorio Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese**

TRA

La Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese con sede in Piazza Grande, 1 - 53045 Montepulciano (SI) rappresentata dal Dr. Marco Picciolini, nato a San Gimignano il 27.07.1959, in qualità di Direttore della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese (di seguito denominata Società della Salute);

E

Associazione Culturale Co.Me.Te con sede in Firenze Via Masaccio n. 175 P. IVA n. 94084190480 - in persona del Legale rappresentante Francini Giancarlo, nato a Poggibonsi il 15/04/1957 (rappresentata dalla vicepresidente Carlotta di Girolamo, nata il 06/01/1977, delegata per la firma), di seguito denominata "Aggiudicatario".

Con la presente scrittura privata, sottoscritta mediante firma digitale dai contraenti, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice civile valida ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

1. La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente atto negoziale.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La Società della Salute, come sopra rappresentata, dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva Determina SDS n.309 del 09.11.2022, conferisce, alla Associazione Culturale Co.Me.Te., e per essa accettante il suo Legale rappresentante, il progetto di collaborazione rivolto ad attività psicologica in ambito tutela minori territorio Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese.

2. L'Aggiudicatario, come sopra rappresentato formalmente, si impegna a eseguire, con propria autonoma organizzazione, tutte le prestazioni oggetto dell'appalto stesso, in conformità alle caratteristiche tecniche e con le modalità descritte in sede di procedura di affidamento, inoltre, in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.

3. La proposta progettuale presentata dall'Aggiudicatario in sede di offerta costituisce il documento generale a cui si dovrà riferire il servizio oggetto del presente contratto

Art. 3 – Destinatari del servizio

1. L'utenza interessata dall'erogazione del servizio di interesse pubblico è costituita da:
- indagini socio familiari e analisi delle competenze genitoriali
- servizi di mediazione familiare per casi di nuclei problematici ed in via di separazione o a fronte di alto livello di conflittualità coniugale o terapia del divorzio
- sostegno percorsi
per un totale di n. 28 (ventotto) prestazioni .

Art. 4 – Modalità organizzative ed operative di svolgimento del servizio

1. L'Aggiudicatario organizzerà il servizio articolandolo nelle seguenti fasi operative:
a) Durata dell'attività: mesi 12 (indicativamente dal mese di Novembre 2022 e termine Ottobre 2023, la data di avvio effettivo sarà comunicata successivamente).

- b) Territorio interessato: SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese
- c) Si richiede la produzione quadrimestrale di relazioni descrittive delle attività svolte, da presentare al Referente scientifico del Progetto (Dott.ssa Daniela Spitoni) che effettuerà la valutazione positiva di corretta e congrua erogazione del progetto, che sarà comunicata a questa Segreteria SDS la quale, a sua volta, darà l'autorizzazione all'emissione della fattura.

Si precisa che in caso di eventuale allungamento dei termini contrattuali, al momento non prevedibili ma necessari al completamento del progetto oggetto del presente affidamento, l'attività dovrà essere garantita alle stesse condizioni e codesta Associazione non potrà pretendere alcun importo aggiuntivo oltre quanto previsto nel medesimo contratto.

Art. 5 – Requisiti del personale

1. Tutto il personale messo a disposizione dell'Aggiudicatario dovrà essere scelto in modo da garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, discrezione e adeguatezza nello svolgimento dei compiti affidati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale, che durante il servizio si sia comportato in modo negligente o abbia dato dimostrazione di scarsa professionalità o abbia in qualche maniera creato disservizi o turbative al servizio.
2. L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione personale in possesso dei requisiti professionali e di esperienza indicati in sede di avviso esplorativo.
3. Alla stipula del presente contratto, l'Aggiudicatario dovrà indicare al Servizio sociale i dati anagrafici e i recapiti dello Psicologo addetto alle attività relative all'espletamento del servizio.
4. L'Aggiudicatario dovrà garantire continuità della figura individuata, nel rispetto delle norme che regolano il lavoro dipendente.
5. Il personale messo a disposizione dall'Aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della vigente normativa sulla privacy e dovrà mantenere la totale riservatezza su informazioni personali e sanitarie apprese durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne darà comunicazione al servizio Sociale della Società della Salute qualora queste possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
6. Il personale dovrà osservare, nei rapporti con l'utenza, un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed attento, adeguato alla particolare età degli utenti.
7. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
8. E' fatto divieto assoluto al personale dell'Aggiudicatario di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti, pena l'allontanamento dal servizio.
9. La Società della Salute si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla ditta aggiudicataria di predisporre provvedimenti, ed eventualmente sostituire, il personale adibito al servizio per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

Art. 6 – Sedi

1. L'Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione per l'espletamento del servizio le seguenti strutture:
 - la sede del Centro Co_ME.te in Via Morgantini 20/A Chiusi (SI)
 - la sede in Via Trento, 90 – Sinalunga (SI)

Art. 7 – Corrispettivo del contratto

1. La Società della Salute corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo complessivo dell'appalto pari ad € 27.999,00 IVA esclusa, per un totale di n. 28 interventi.

2. Il predetto corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni necessarie per la perfetta esecuzione del contratto e qualsiasi altro onere fornito in sede di offerta.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Società aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. La Società aggiudicataria non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Si considera a carico della Società aggiudicataria ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico della Società della Salute dal presente contratto.

Art. 8 – Aumento-Diminuzione

1. La Società aggiudicataria prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che le quantità indicate all'art. 7 del presente contratto potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo di aggiudicazione le forniture integrative verranno eseguite alle condizioni e remunerazioni stabilite nel presente contratto.

Art. 9 – Pagamenti e obblighi di tracciabilità

1. La Società della Salute procederà al pagamento di quanto dovuto previa verifica delle ore di servizio effettivamente erogate da parte del soggetto proponente.
2. La Società della Salute corrisponderà quanto dovuto all'Aggiudicatario dietro presentazione delle relative ricevute che dovranno riportare il CIG della gara. Ad ogni ricevuta dovrà essere allegato un resoconto dettagliato delle ore e degli interventi fatturati.
Si prende atto, come da dichiarazione in sede di aggiudicazione, che l'Associazione Culturale Le Co.Me.Te. non è soggetta ad IVA e non è tenuta alla fatturazione ai sensi del DPR 633/72 in quanto non effettua attività commerciali ma solo attività affini agli obiettivi statutari,
3. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario entro trenta giorni dalla data di presentazione di ogni fattura.
4. La Società aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la Società aggiudicataria è tenuta ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il codice CIG comunicato dalla Stazione Appaltante.
5. Il presente contratto, a tal fine sarà soggetto a risoluzione nei casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. La Società della Salute che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Prefettura di Siena ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla

Società della Salute le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora l'Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Società della Salute potrà risolvere il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 10 - Danni e responsabilità civile

1. Ogni responsabilità per danni a cose e/o danni a persone che dovessero derivare per qualsiasi causa, in relazione all'espletamento del servizio è, senza riserva ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario gestore del servizio, il quale a garanzia e a copertura del relativo rischio dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza per responsabilità RCT (Responsabilità Civile verso terzi) e RCO (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro: se presenti lavoratori dipendenti e/o parasubordinati), avente le seguenti caratteristiche minime:

SEZIONE RCT – Massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per danni a cose o persone.

Condizioni particolari:

- terzi gli utenti "anche fra loro", i loro familiari e qualsiasi altra persona;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione del servizio;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- utilizzo di lavoratori interinali (se utilizzati).

SEZIONE RCO (se presente) – Massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 per danni a dipendenti con il limite per ogni persona di €. 1.000.000,00

Condizioni particolari:

- estensione della garanzia ai "lavoratori parasubordinati" ed alle figure previste dal D.L. 38/2000 e dalla Legge Biagi;
- danno biologico;
- buona fede INAIL.

2. L'Aggiudicatario si impegna, pertanto, al totale risarcimento dei danni arrecati a terzi, esonerando il committente da ogni e qualsiasi responsabilità.

3. I massimali di assicurazione dovranno essere comprovati con copia che dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.

4. La richiesta garanzia assicurativa dovrà coprire tutti i periodi di effettuazione del servizio per l'intera durata contrattuale compresi gli eventuali rinnovi.

5. La presentazione della richiesta garanzia assicurativa è condizione essenziale per la stipulazione del contratto ed in ogni caso per l'assunzione del servizio.

Art. 11 - Divieti

1. L'aggiudicatario non può apportare variazioni sostanziali al progetto presentato in sede di gara.

2. Sono ammesse modifiche di lieve entità previo assenso del servizio tali comunque da non comportare un aumento del corrispettivo d'appalto.

3. In ogni caso tutte le variazioni alla proposta progettuale o al servizio, anche su richiesta dell'Amministrazione vanno previamente concordate.

4. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni previste in materia.

5. E' vietato il subappalto, anche parziale, del servizio se non previamente ed espressamente autorizzato dall'Amministrazione.
6. Il subappalto, anche di parte del servizio, non autorizzato determina la risoluzione automatica del contratto.

Art. 12 – Lotta contro abuso e sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

1. Ai sensi dell'art. 25 bis del D.lgs. n. 313/2002, introdotto dal D.lgs. 04/03/2014, n. 39, il datore di lavoro è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 nel caso in cui impieghi al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo [25-bis](#) del [Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313/2002](#), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Art. 13 - Consenso al trattamento dei dati

1. L'Aggiudicatario autorizza la Società della Salute a raccogliere e a trattare i propri dati personali per le finalità inerenti all'instaurazione del rapporto di cui al presente contratto e alla gestione del medesimo.
2. Sono trattati i dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. Le parti concordano che per quanto concerne i dati che l'Aggiudicatario è obbligata a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.
5. I dati non verranno dall'Amministrazione diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
6. I dati dell'Aggiudicatario potranno dalla Società della Salute essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
 - a soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
 - agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
 - a soggetti che hanno necessità di accedere ad essi per finalità ausiliare al rapporto che intercorre, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.
7. I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR (Regolamento

Europeo sulla Privacy, 679/2016) e diffusi in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Società della Salute, e sul sito della Società della Salute, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

8. L'Aggiudicatario può esercitare nei confronti dell'Amministrazione i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

9. Il Titolare del trattamento è la Società della Salute, i cui dati anagrafici sono riportati nell'intestazione del presente contratto. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore Ing. Pulcinelli Roberto. Incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti della Società della Salute.

Art. 14 – Rescissione

1. Qualora l'Aggiudicatario non proceda all'esecuzione del presente contratto, secondo le condizioni ivi stabilite e con la perizia e la diligenza necessarie, la Società della Salute potrà fissare un congruo termine entro il quale tale adempimento dovrà avvenire irrevocabilmente.

2. Eventuali inadempienze agli obblighi imposti dalla presente Contratto daranno facoltà alla Società della Salute di rescindere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso, in forma scritta, di almeno 20 giorni dalla data di scadenza della contratto.

3. In caso di recesso verranno computate le attività effettivamente svolte e ridotto proporzionalmente l'importo dovuto ai sensi del precedente art. 7 e l'Aggiudicatario dovrà restituire quanto anticipatamente liquidato dalla Società della Salute.

4 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Siena, rinunciando espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 15 – Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa

1. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Il presente contratto è risolto nel caso in cui la Società della Salute dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dalla normativa vigente.

2. L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.p.c., qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- la mancata assunzione del servizio, quando richiesto dall'Amministrazione, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- l'impiego del personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- la violazione degli orari comunicati all'Amministrazione o l'effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti quando non autorizzato, o comunque inadempienze che comportino disservizi per l'Ente;
- il danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o agli utenti dei servizi;
- l'inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;
- la mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali, in caso di presenza di personale dipendente;
- la divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato personale degli utenti;
- qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione contrattuale;
- il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte

dell'Amministrazione.

3. Il presente contratto, come previsto dall'art. 9, comma 5, sarà soggetto a risoluzione nei casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

4. E' fatto in ogni caso salvo il diritto della Società della Salute al risarcimento degli eventuali danni dovuti alle gravi inadempienze contrattuali.

Art. 16 – Recesso dal contratto

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

Art. 17 – Controversie

1. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Siena, rinunciando espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 18 – Registrazione e oneri fiscali

1. Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese per diritti di segreteria, registro e per rilascio di copia del contratto. La liquidazione delle spese suddette è fatta, in base alle tariffe vigenti.

2. Agli effetti della registrazione le parti dichiarano che il presente atto ha per oggetto prestazioni soggette ad IVA e pertanto lo stesso è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

3. Ogni altra spesa relativa al presente contratto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico della Società aggiudicataria.

Art. 19 - Norme generali di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, oltre che alle norme del codice Civile in quanto applicabili, alle disposizioni di legge e a quelle regolamentari.

Art. 20 – Firma digitale

1. Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firme digitali.

2. Il contratto è efficace con la sottoscrizione da parte della Società della Salute.

Società della Salute
Il Direttore

Dr. Marco Picciolini

Associazione Nazionale Co.Me.Te
La vice Presidente Carlotta Di Girolamo
(delegata per la firma per conto
del Legale rappresentante)